

Mittente:
Consigliere Comunale

Spettabile

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
TRIBUNALE DI PORDENONE**

Piazza Giustiniano, n. 7
33170 – Pordenone (PN)

Alla c.a. Procuratore della Repubblica Raffaele Dott. TITO

E, p.c.

COMANDO STAZIONE CARABINIERI

Corso del Popolo-n.-32
30028 San Michele Al Tagliamento (VE)

**Guardia di Finanza Gruppo Portogruaro
Compagnia Portogruaro**

Via Cimetta n. 3
30026 - Portogruaro (VE)

A Tutti i Consiglieri Comunali

Comune San Michele al Tagliamento

Piazza della Libertà n. 2, 30028
30028 - San Michele al Tagliamento (VE)

Oggetto: Segnalazione del prossimo Consiglio Comunale "sospetto".

Illustrissimo Procuratore,

Sono un Consigliere dell'Amministrazione Comunale di San Michele al Tagliamento, il quale preferirei rimanere anonimo onde evitare inutili litigi e disordini all'interno della maggioranza, che rappresento.

Con la presente vorrei segnalare che l'Assessore all'Urbanistica, nonché Vice Sindaco e prossimo candidato Sindaco, GIANNI CARRER, vorrebbe portare nel prossimo Consiglio Comunale del 23 febbraio 2021, una variazione urbanistica presentata dalla ditta "Al Ponte sas di [] & C." madre di Giuseppe Morsanuto, Presidente della Confcommercio di Bibione.

La mia perplessità nasce dal fatto, che ci sia poca chiarezza da parte della Dirigente all'Urbanistica Arch. [] e dall'Assessore Gianni Carrer, in quanto il progetto avanzato dalla ditta sopracitata chieda una scomputabilità parziale degli oneri di urbanizzazione, ove in cambio del versamento di ben oltre 90.000,00 € di oneri di urbanizzazione, la ditta richiedente realizzerebbe un parcheggio nei terreni adiacenti il locale commerciale denominato "Ristorante Pizzeria Al Ponte". Tale richiesta mi sembra alquanto bizzarra, per i seguenti motivi:

1) **Il parcheggio sarebbe utilizzabile esclusivamente dai clienti del ristorante stesso e non creerebbe nessun vantaggio, né al Comune di San Michele al Tagliamento né tantomeno ai turisti che arrivano a Bibione nel periodo estivo;**

2) Il Vicesindaco Gianni Carrer stà insistendo molto per portare avanti questo progetto, trascurando progetti più importanti per il Comune stesso. Mi è sembrato strano che tale progetto debba essere approvato con tale urgenza, visto e considerato che i lavori comunque non inizieranno prima di ottobre 2021 (fine stagione estiva).

3) La veemenza di voler approvare questa variante da parte del Vicesindaco Gianni Carrer, mi è sembrata quasi un "impegno politico", in quanto tutti sanno che Giuseppe Morsanuto rappresenta da anni Forza Italia nel Comune di San Michele al Tagliamento, e i due attuali Consiglieri Comunali di Forza Italia (PITACCOLO GIANLUCA e ZIROLDO MAFALDA) sono in rotta di collisione con buona parte del nostro gruppo di maggioranza.

L'idea che mi sono fatto, è che l'approvazione di tale punto nel prossimo Consiglio Comunale, garantirebbe a Gianni Carrer, di ottenere "l'appoggio politico" anche da Forza Italia, e quindi Giuseppe Morsanuto, per la sua candidatura alle future elezioni comunali, che si terranno presumibilmente nel prossimo maggio 2021.


A scanso di equivoci e mal interpretazioni da parte di tutti, chiedo il Suo intervento al fine di chiarire gli oscuri aspetti tecnico amministrativi.

Non per ultimo, da cittadino di San Michele al Tagliamento, mi sono chiesto se un QUALSIASI RESIDENTE DELL'ENTROTERRA SANMICHELINA, chiedesse lo scomputo degli oneri per poter ampliare un ristorante/bar, magari a San Giorgio così come a Malafesta, il Vice Sindaco Gianni Carrer avrebbe avuto tutta questa veemenza nel portare avanti questo progetto?

Certi di un Vostro solerte interessamento, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

San Michele al Tagliamento, 18 febbraio 2021

Firmato
Consigliere Comunale



P.s: Riferimento normativo

Dal vecchio regolamento edilizio comunale Art. 42 - Scomputabilità degli oneri di urbanizzazione

1. Il soggetto intestatario dal titolo abilitativo può, in alternativa al pagamento della quota afferente all'incidenza delle opere e previo consenso del Comune, realizzare in proprio ed a scomputo totale o parziale della quota dovuta le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, sulla base di un capitolato con elenco prezzi preventivo, da depositarsi con la domanda edilizia.
2. Non può comunque essere monetizzata la dotazione di parcheggio privato entro il limite minimo definito dall'art. 2 della Legge n° 122/1989 e dall'art. 41 sexies della L. n° 1150/1942, salva specifica previsione del P.R.G. o del Piano Urbanistico Attuativo.
3. In caso di mutamento di destinazione d'uso, laddove la nuova destinazione richieda maggiori standards sulla base della legislazione nazionale e regionale e questi non possano essere reperiti all'interno dell'area di intervento i medesimi potranno essere realizzati o reperiti in aree limitrofe fino ad un raggio di 400 ml., ovvero monetizzati secondo le modalità stabilite dal Consiglio Comunale, ferma restando la disposizione di cui al comma precedente.
4. L'Ufficio comunale competente provvede in conformità alla legislazione urbanistica a calcolare l'ammontare dello scomputo totale o parziale, sulla base del capitolato di cui al precedente comma 1, delle opere di urbanizzazione da realizzare.
5. La determinazione dello scomputo va commisurata al costo reale delle aree e delle opere che il privato deve cedere al Comune, con obbligo di effettuare il conguaglio ove il valore tabellare degli oneri risultasse superiore a quello effettivamente sostenuto. Nel caso di costo reale delle aree e delle opere superiore al valore tabellare degli oneri, invece, non vi è luogo a conguaglio.
6. Il costo sostenuto per la realizzazione delle opere, da considerare ai fini dello scomputo, va attualizzato al momento della determinazione degli oneri concessori secondo gli indici ISTAT.
7. In sede di approvazione degli Strumenti Urbanistici Attuativi di iniziativa privata la convenzione potrà prevedere, ove risulti più conveniente per il Comune, la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria in aree pubbliche di maggiore accessibilità e fruibilità. In questo caso i costi di realizzazione sostenuti dal privato per le opere di urbanizzazione secondaria vanno calcolati in relazione al costo reale delle aree necessarie e delle opere afferenti lo Strumento e comunque previste.
8. Lo scomputo totale o parziale è ammesso non solo tra opere di urbanizzazione nella stessa categoria ma anche tra opere di categorie diverse, salvo il caso in cui ciò sia impedito dallo Strumento Urbanistico. 9. La convenzione urbanistica inerente gli Strumenti Attuativi di iniziativa privata deve contenere clausole che prevedano forme di controllo periodico ed obblighi di relazione periodici dei soggetti convenzionati circa il modo ed i tempi di realizzazione, di collaudo e di messa a disposizione delle opere che i soggetti convenzionati si sono impegnati a realizzare e delle aree che si sono impegnati a cedere.